

Condizioni Generali di Acquisto

Con le presenti Condizioni Generali di Acquisto (**CGA**), In.Te.S.A. S.p.A. (**Intesa o Acquirente**) ha la possibilità di ordinare Materialie/o Servizi messi a disposizione dal Fornitore (**Fornitore**) per le proprie necessità o per conto di parti che acquistano prodotti, soluzioni o servizi da Intesa (**Clienti/e**). Dettagli relativi ai Materiali e Servizi vengono forniti nel Modulo Presentazione Offerta (**MPO**) e/o nell'**Ordine di Acquisto** (come di seguito definito). Il Fornitore e Intesa possono inoltre essere indicati nel presente documento singolarmente come "Parte" o collettivamente come "Parti" in ogni parte del Contratto.

Per **Affiliate** si intendono entità che controllano, sono controllate da o si trovano sotto il controllo comune con una Parte nel Contratto. Il termine **Personale** indica soggetti che sono (i) dipendenti di una parte, (ii) agenti incaricati da una parte, (iii) lavoratori autonomi ingaggiati da una parte o (iv) forniti ad una parte da un Subappaltatore. Un **Subappaltatore** è una persona (lavoratore autonomo), una società di capitali, una società di persone, una società a responsabilità limitata o altra entità alla quale (o a cui) il Fornitore ha subappaltato il lavoro da svolgere ai sensi del Contratto, nella misura consentita dal Contratto.

Le presenti CGA, gli MPO applicabili, insieme agli eventuali allegati e ai termini relativi a quantità, pagamento e consegna nell'Ordine di Acquisto applicabile (che incorpora i termini delle CGA), costituiscono l'accordo completo (**Contratto**) in merito alle transazioni tra le Parti. Le presenti CGA entrano in vigore all'occorrenza del primo tra i seguenti eventi: (a) accettazione esplicita di un MPO o un Ordine d'Acquisto, oppure (b) avvio dell'esecuzione della prestazione da parte del Fornitore dopo aver ricevuto un Ordine d'Acquisto da Intesa.

1. Prodotti finali e servizi

1.1 Materiali

Tra i Materiali sono inclusi Programmi, Prodotti, Opere Sviluppate o altri elementi che il Fornitore prepara per o fornisce a Intesa, come descritto in un allegato o in un documento MPO. Per **Programma** si intende un programma software e il materiale correlato, concesso in licenza dal Fornitore. I Programmi sono protetti da copyright e concessi in licenza (non venduti). Un **Prodotto** è un elemento concreto (diverso da un Programma) che il Fornitore prepara per o fornisce a Intesa. Un **Opera Sviluppata** è un'opera di autore, invenzioni, progetti, processi, software e altra proprietà intellettuale che il Fornitore realizza in esecuzione del Contratto. Le Opere Sviluppate escludono Opere Preesistenti. Per **Opere Preesistenti** si intendono strumenti o opere d'autore creati al di fuori dell'esecuzione dei Servizi e senza utilizzare materiali Intesa o altri diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare Intesa (come definiti di seguito). Con il termine **Strumenti** indica il software fornito dal Fornitore, diverso da un Programma, necessario per lo sviluppo, la manutenzione o l'implementazione di un Materiale software o per la ricezione di Servizi. I Materiali verranno consegnati come specificato in un documento MPO e/o in un Ordine di Acquisto.

1.2 Servizi

I Servizi includono Servizi Cloud e altri Servizi. Un Servizio cloud è un'offerta in hosting o gestita dal Fornitore e resa disponibile tramite una rete. Altri Servizi, oltre ai Servizi Cloud, possono includere consulenza, installazione, personalizzazione e configurazione, manutenzione, servizi per l'aumento del personale e altri servizi aziendali, tecnici o di altro tipo, o una combinazione degli stessi. I dettagli del Servizio applicabile sono descritti in un documento MPO, in un Ordine di Acquisto o in un allegato.

I Materiali e/o i Servizi saranno consegnati e/o forniti come specificato in un documento MPO e/o in un Ordine di Acquisto. Se il Fornitore non è in grado di rispettare un impegno di consegna o fornitura, sarà tenuto a informarne tempestivamente Intesa e Intesa potrà annullare, senza addebito di costi, i Materiali o Servizi non ancora consegnati e/o forniti ed esercitare ogni altra forma di rimedio a sua disposizione.

Salvo quanto diversamente specificato in un documento MPO o in un allegato, il Fornitore utilizzerà le informazioni, i materiali, gli asset, i dati (inclusi eventuali dati che consentano di identificare o localizzare una persona, cioè **Dati Personali**) e i documenti forniti al Fornitore oppure caricati o archiviati in un Servizio Cloud da Intesa o dai suoi utenti (collettivamente, **Materiali Intesa**) solo se necessario per dare esecuzione al Contratto. Il Fornitore si impegnerà a non divulgare i Materiali Intesa ad alcuna terza parte e sarà tenuto a restituire o distruggere i Materiali Intesa (fornendo a Intesa una certificazione in merito) subito dopo la prima data di scadenza tra quelle del documento MPO o dell'Ordine di Acquisto pertinenti, oppure su richiesta di Intesa.

Condizioni Generali di Acquisto

2. Emissione di un Ordine di Acquisto e Determinazione dei prezzi

Un ordine di acquisto (**Ordine d'Acquisto** o **PO**) è l'autorizzazione alla esecuzione emessa da Intesa, generata tramite il sistema di fatturazione elettronica richiesto da Intesa affinché il Fornitore possa effettuare transazioni e avviare il lavoro ai sensi delle presenti CGA, in conformità con il documento MPO indicato nell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore inizierà il lavoro solo dopo aver ricevuto un Ordine d'Acquisto valido da Intesa o un altro documento designato da Intesa. In deroga a qualsiasi disposizione contraria, nulla nel documento MPO comporterà alcun impegno o obbligo legale per Intesa finché Intesa non emetterà un PO che faccia riferimento a un documento MPO o alle CGA. Un documento MPO rappresenta un Ordine d'Acquisto solo se designato come tale, per iscritto, da Intesa.

L'accordo sulla determinazione dei prezzi e sulla valuta per Materiali e Servizi, al netto delle Imposte ma inclusi tutti gli oneri applicabili (**Prezzi**), deve essere formulato nel documento MPO e/o nell'Ordine d'Acquisto. I Prezzi per Materiali e Servizi specificati in un documento MPO e/o in un Ordine d'Acquisto, oltre le Imposte applicabili, costituiranno l'unico importo dovuto al Fornitore da Intesa. Il pagamento di fatture non costituisce accettazione di Materiali o Servizi. I Materiali e i Servizi sono soggetti a ispezione, test, accettazione o rifiuto ai sensi del documento MPO e/o dell'Ordine d'Acquisto di pertinenza. In base alla legge vigente, il Fornitore rinuncia ai propri diritti se non inoltra puntualmente le fatture per il pagamento, oppure non intraprende alcuna azione in merito ad eventuali altre rivendicazioni, entro dodici (12) mesi dal giorno in cui Intesa ha ricevuto i Servizi o i Materiali o dall'evento che ha generato la causa dell'azione.

3. Garanzie

3.1 Il Fornitore garantisce su base continuativa che: (i) la sua esecuzione del Contratto sarà conforme a tutte le leggi vigenti e ai termini di qualsiasi contratto ad esso applicabile (compresi gli accordi di licenza); (ii) i Materiali e i Servizi non implicano violazioni della privacy, della proprietà intellettuale o di qualsiasi altro diritto di una terza parte; (iii) l'uso dei Materiali è sicuro, in accordo e in conformità con le garanzie e i requisiti presenti nel Contratto; (iv) ha reso nota in forma scritta a Intesa l'esistenza di codice di terze parti o open source nei Materiali o con essi fornito; (v) i Materiali e i Servizi non contengono codice dannoso; (vi) i Programmi e i Servizi sono conformi alle relative specifiche ufficiali pubblicate e il Fornitore non disabilita elettronicamente o in altro modo, rimuoverà o in altro modo impedirà l'uso di un Programma o Servizio; (vii) il Fornitore stesso e il suo Personale utilizzeranno tutti i Materiali e le Opere Sviluppate di Intesa, soggetti al Contratto, esclusivamente nell'esecuzione del Contratto; (viii) ha implementato e manterrà misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i Materiali Intesa da perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata, accesso o altre forme illecite di elaborazione, che includono, senza limitazione, il divieto di caricare Materiali Intesa messi a disposizione del Fornitore su computer portatili o supporti di archiviazione portatili a meno che tali materiali (o il dispositivo stesso) non siano stati crittografati; (ix) segnalerà a Intesa qualsiasi violazione, effettiva o presunta, della sicurezza dei Materiali Intesa immediatamente dopo la scoperta della stessa, se i Materiali Intesa sono stati o potrebbero essere stati, visualizzati, utilizzati o acquisiti da una persona o da un'entità non autorizzata o compromessi in altro modo; (x) i Servizi vengono erogati utilizzando ragionevole attenzione e competenza in conformità con il Contratto; (xi) tutti gli autori hanno accettato di non fare valere i loro diritti morali (diritti personali associati all'essere autore di un'opera in base alla legge vigente) nei Materiali, nella misura consentita dalla legge; (xii) completerà tutti i questionari di integrità, la formazione sull'integrità di Intesa o i relativi requisiti di richiesta di informazioni sul Fornitore entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta; e (xiii) rispetterà le leggi e i regolamenti in materia di sanzioni economiche e controllo dell'esportazione e dell'importazione che proibiscono o limitano l'esportazione, la riesportazione o il trasferimento di prodotti, tecnologia, servizi o dati, direttamente o indirettamente, verso o per determinati paesi, utilizzi finali o utenti finali. Il Fornitore non esporterà, direttamente o indirettamente, tecnologia, software o prodotti forniti da Intesa ai sensi del Contratto verso qualsiasi destinazione proibita o per un utilizzo finale vietato. Il Fornitore metterà a disposizione di Intesa le informazioni sui Materiali e sui Servizi necessarie per il rispetto della conformità in materia di esportazione. Salvo quanto concordato per iscritto da Intesa e autorizzato dalla licenza o regolamentazione governativa applicabile, il Fornitore non fornirà a Intesa personale, articoli, materiali, servizi o componenti degli stessi che il Fornitore sappia o abbia motivo di credere abbiano avuto origine o provengano da un paese sottoposto a embargo europeo completo, come descritto nelle normative applicabili in materia di esportazione, embargo e sanzioni economiche (inclusi, senza limitazione, le regioni dell'Ucraina controllate dalla Russia, Iran, Corea del Nord o Siria).

3.2 LE GARANZIE CONTEMPLATE NEL CONTRATTO SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

Condizioni Generali di Acquisto

3.3 Ai sensi dell'Articolo "Indennizzo", se i Materiali o i Servizi non sono conformi alle garanzie nel Contratto o ai criteri di accettazione o completamento, Intesa può rifiutare i Materiali o i Servizi e il Fornitore dovrà riparare, sostituire o eseguire nuovamente i Materiali o i Servizi senza alcun addebito e in modo tempestivo. Se il Fornitore non riesce a farlo entro dieci (10) giorni lavorativi o in qualsiasi periodo di tempo reciprocamente concordato (per iscritto), il Fornitore dovrà rimborsare tutte le spese pagate da Intesa per tali Materiali e/o Servizi.

3.4 Il Fornitore dichiara di avere i requisiti obbligatori di cui ai:

- D.Lgs. n. 159/2011; e
- D.Lgs. n. 50/2016 art. 85 o D.Lgs. n. 36/2023 art. 91, a seconda dei casi; e
- Eventuali ulteriori modifiche e integrazioni di quanto sopra.

3.5 Con riferimento al D.lgs. 231/01, il Fornitore dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato nella propria organizzazione un Modello di Organizzazione e Controllo per la prevenzione dei reati contemplati nel citato Decreto. Anche laddove il Fornitore non si sia ancora dotato di tale modello organizzativo, il Fornitore dichiara di rispettare i principi contenuti nel Decreto e di applicarli nel contesto di tutte le sue relazioni commerciali.

Il Fornitore si impegna, su richiesta di Intesa, a fornire tutta la documentazione necessaria a confermare il rispetto di tali requisiti nonché la prova documentale del rinnovo, rilasciata dalle autorità competenti, di qualsiasi licenza necessaria per svolgere attività commerciali con la pubblica amministrazione.

3.6 Il Fornitore prende atto che l'affidamento, in tutto o in parte, di servizi e ordini a società controllate, anche se interamente possedute dal Fornitore, o ad eventuali consulenti, è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 o all'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 a seconda dei casi.

In caso di mancato rispetto della presente disposizione e in caso di rifiuto del Fornitore da parte del Cliente o di Intesa, che siano dovuti:

- a) al fatto che il Fornitore è sprovvisto dei requisiti individuali obbligatori previsti dalle vigenti norme di prevenzione dei reati di mafia; o
- b) al rilascio da parte del Fornitore di dichiarazioni contenenti dati o informazioni non veritiere,

Intesa avrà il diritto di risolvere le CGA, il MPO e/o il PO applicabile ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante una semplice comunicazione scritta.

3.7 Inoltre, e ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità e indennizzo delle CGA, le Parti convengono, in deroga all'art. 1382 del Codice Civile, che Intesa conserva il diritto a chiedere il maggior danno in ogni ipotesi di risoluzione.

4. Rapporti etici

Il Fornitore dovrà essere a conoscenza di tutte le leggi e tutti i regolamenti in materia di concussione, corruzione e pratiche aziendali vietate e rispettarli rigorosamente. Il Fornitore e le sue Affiliate non possono e non potranno, allo scopo di influenzare o indurre chiunque a influenzare le decisioni a favore di Intesa o delle sue Affiliate, offrire, promettere o dare o accettare di dare, in modo diretto o indiretto, (a) alcun contributo politico di qualsiasi tipo o effettuare alcun pagamento a un pubblico ufficiale, eletto o nominato, o a vantaggio di quest'ultimo, (b) versare alcun compenso per doni, pasti, viaggi o altra somma per un funzionario governativo o i suoi familiari o (c) fare un pagamento o dono qualsiasi (di denaro o oggetto di valore) a nessuno. Intesa non rimborserà il Fornitore per tali contributi politici, pagamenti o doni.

5. Imposte

I Prezzi non includono le Imposte che, salvo quanto diversamente specificato nel presente documento, è responsabilità di Intesa pagare. Le fatture del Fornitore dovranno indicare tutte le Imposte applicabili, se del caso, per giurisdizione fiscale e con una corretta ripartizione tra Servizi e Materiali tassabili e non tassabili. Il Fornitore sarà tenuto ad emettere tempestivamente una fattura fiscale a Intesa, in conformità alle leggi applicabili in materia di fatturazione e imposte. Il Fornitore sarà inoltre l'unico responsabile di tutte le imposte, le valutazioni o altri tributi sui propri utili, proprietà, apparecchiature o software in leasing o acquistati, nonché delle imposte sui dipendenti e dei costi aziendali relativi al Personale del Fornitore, indipendentemente dalla giurisdizione di pertinenza. Se Intesa fornisce una certificazione di esenzione dalle Imposte, il Fornitore accetta di non fatturare o pagare alcuna Imposta di tale tipo. Intesa sarà tenuta a trattenere alla fonte le imposte, come richiesto dalla legge applicabile sui pagamenti effettuati verso il Fornitore in virtù del

Condizioni Generali di Acquisto

presente documento e sarà tenuta a trasferire al Fornitore solo il relativo ammontare netto. Intesa si impegna a versare in modo tempestivo tutte le imposte oggetto di trattenuta alla fonte all'autorità governativa competente in ciascuna rispettiva giurisdizione. Su richiesta del Fornitore, Intesa consegnerà la documentazione adeguata, come richiesto dalle corrispondenti leggi fiscali della giurisdizione competente, entro un ragionevole periodo di tempo da tale richiesta. Ciascuna parte accetta di cooperare al pagamento delle Imposte applicabili, corrette, il che include un ragionevole preavviso e cooperazione in relazione ad eventuali verifiche. Per **Imposte** si intendono tutte le imposte applicabili, gli oneri, le tariffe, i tributi o altre valutazioni, che includono vendite, utilizzo, valore aggiunto, beni e servizi e altre imposte simili, decretate o raccolte da un qualsiasi ente governativo in tutto il mondo o da qualsiasi sottodivisione politica dello stesso, derivanti dall'erogazione di Servizi o dalla fornitura di Materiali ai sensi del Contratto escluse, comunque, eventuali tasse imposte sull'utile netto o sul capitale del Fornitore, eventuali tasse in sostituzione di tali tasse sull'utile netto ed eventuali altre tasse che devono essere sostenute dal Fornitore secondo la legge.

5 bis Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si impegna a rispettare integralmente le disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n.136 (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'art.3 di tale Legge) in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari relativi ai contratti pubblici. In caso di violazione da parte del Fornitore di tali disposizioni, il presente Contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali danni causati da tale violazione.

6. Proprietà intellettuale

6.1 Intesa detiene tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Materiali Intesa. Intesa concede al Fornitore una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile e revocabile per utilizzare i Materiali Intesa esclusivamente allo scopo di fornire i Servizi ai sensi del Contratto. Il Fornitore non deve utilizzare i Materiali Intesa per nessun altro scopo. **Diritti di Proprietà Intellettuale** includono (a) copyright, diritti connessi, diritti di utilizzo e sfruttamento in base a copyright, invenzioni e brevetti, diritti sui database e diritti sui marchi, progettazioni, know-how, segreti commerciali e qualsiasi altra informazione riservata (sia registrata che non registrata); (b) le domande, registrate o registrabili o meno, e il diritto di presentare domanda di registrazione, per qualsiasi di questi diritti in qualsiasi parte del mondo, unitamente a tutte le proroghe e i rinnovi degli stessi; e (c) tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale o diritti di proprietà industriale e forme equivalenti o simili di protezione esistenti ovunque nel mondo, realizzate durante la durata del Contratto.

6.2 Il Fornitore conserva tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sui suoi Lavori Preesistenti (**Proprietà Intellettuale preesistente del Fornitore**).

6.3 Il Fornitore assegna specificamente, in modo assoluto e irrevocabile, tutte le Opere Sviluppate e tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sviluppati nell'esecuzione dei Servizi, fatto salvo il mantenimento della Proprietà Intellettuale preesistente del Fornitore. Il Fornitore assegna specificamente, in modo assoluto e irrevocabile, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale su eventuali modifiche, miglioramenti e derivati dei Materiali Intesa da esso creati.

6.4 Il Fornitore non dovrà includere alcuna Proprietà Intellettuale preesistente del Fornitore in alcuna Opera Sviluppata, a meno che non sia elencata nel documento MPO e/o nel PO di pertinenza. Se il Fornitore include qualsiasi Proprietà Intellettuale preesistente del Fornitore in un'Opera Sviluppata, sia essa elencata o meno nel documento MPO e/o nel PO di pertinenza, o se Intesa richiede qualsiasi Proprietà Intellettuale preesistente del Fornitore in connessione con il suo utilizzo dell'Opera Sviluppata, il Fornitore concederà, o otterrà per Intesa, una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, completamente pagata, esente da royalty per preparare e far preparare lavori derivati di tale Proprietà Intellettuale preesistente del Fornitore e per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, visualizzare, eseguire, trasferire, distribuire e concedere in sublicenza tale Proprietà Intellettuale preesistente del Fornitore o i relativi lavori derivati, e per concedere ad altri i diritti qui concessi.

6.5 Il Contratto non concede ad alcuna delle parti il diritto di utilizzare marchi commerciali, nomi commerciali o marchi di servizio dell'altra parte o delle relative Affiliate, o altre designazioni in alcuna promozione o pubblicazione, senza previo consenso scritto.

7. Responsabilità

7.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per danni speciali, incidentali, esemplari, indiretti o economici consequenziali o per mancati profitti, perdite di contratti, valore, fatturato, avviamento o risparmi previsti.

7.2 Il precedente Articolo 7.1 non si applicherà a (i) danni derivanti dagli obblighi del Fornitore di cui all'Articolo 8 (Indennizzo); (ii) danni derivanti dalla violazione, da parte del Fornitore, dei suoi obblighi di sicurezza e privacy dei dati e dagli

Condizioni Generali di Acquisto

obblighi del Fornitore di porre rimedio in caso di violazione della sicurezza del Fornitore, (iii) danni derivanti da colpa grave, dolo, frode o negligenza da parte del Fornitore; (iv) danni derivanti da lesioni fisiche (compreso il decesso), nella misura in cui una parte sia legalmente responsabile; (v) danni a beni immobili e ai beni mobili materiali, nella misura in cui una parte sia legalmente responsabile; e (vi) danni che non possono essere limitati dalla legge in vigore.

8. Indennizzo

8.1 Il Fornitore dovrà difendere, manlevare e indennizzare Intesa da richieste di risarcimento di terzi (incluse le richieste di risarcimento da parte dei Clienti), tra cui spese legali, che si presentino o si presume si siano presentate, e/o multe e sanzioni governative che vengono imposte a seguito di atti di negligenza o omissioni intenzionali da parte del Fornitore o del Personale del Fornitore, o di una violazione da parte del Fornitore di qualsiasi termine del Contratto.

8.2 Il Fornitore dovrà difendere, manlevare e indennizzare Intesa da richieste di risarcimento di terzi, incluse le spese legali, basate sul fatto che i Materiali o Servizi del Fornitore violino i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi. Inoltre, il Fornitore, a proprie spese, potrà: (i) ottenere per Intesa il diritto di continuare ad utilizzare, vendere e concedere in licenza i Materiali o i Servizi; (ii) modificare i Materiali o i Servizi in modo che non violino alcun diritto; o (iii) sostituire i Materiali o i Servizi con altri che non violino alcun diritto e siano conformi al Contratto; sostenendo il relativo costo e secondo le tempistiche richieste da Intesa. In alternativa, su richiesta di Intesa, il Fornitore accetterà l'annullamento di Materiali o Servizi che violano un diritto senza alcuna responsabilità per l'annullamento e il Fornitore rimborserà qualsiasi importo precedentemente pagato da Intesa. Intesa invierà al Fornitore notifica immediata relativa alle richieste di risarcimento di terzi nei confronti di Intesa e collaborerà alle indagini, alla risoluzione e alla difesa di fronte a tali richieste di risarcimento.

9. Durata e Risoluzione e Recesso

9.1 Ciascuna delle Parti può risolvere il Contratto per giusta causa, se l'altra parte (Parte Inadempiente) ha commesso una violazione sostanziale del Contratto o, nella misura consentita dalla legge, se la Parte Inadempiente diventa insolvente o presenta o ha presentato istanza di fallimento, a condizione che la parte che non ha commesso la violazione (Parte Non Inadempiente) invii preavviso scritto (con la data di risoluzione) e nel caso in cui, a discrezione di Intesa, sia possibile porre rimedio a una violazione sostanziale, offra una ragionevole possibilità di porvi rimedio.

9.2 La violazione da parte del Fornitore (o, sulla base di informazioni attendibili, la ragionevole convinzione di Intesa che il Fornitore abbia commesso una violazione) di quanto disposto nell'Articolo 4 (Rapporti etici) o nella clausola (xiii) dell'Articolo 3 (Garanzie) delle presenti CGA, costituisce una violazione sostanziale del Contratto e, in tal caso, Intesa può risolvere il Contratto, e qualsiasi documento MPO, previo tempestivo avviso scritto al Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte di Intesa, a condizione che il Fornitore abbia una ragionevole opportunità di porre rimedio alla violazione se, a discrezione di Intesa, sia possibile porre rimedio a tale violazione sostanziale.

9.3 Intesa può, previo avviso scritto al Fornitore, risolvere un Contratto o un Ordine d'Acquisto i) per giusta causa, in caso di violazione sostanziale da parte del Fornitore del Contratto o ii) senza motivo, in ogni caso, con risoluzione effettiva dalla data indicata nell'avviso. Al momento della risoluzione, in conformità alle istruzioni scritte da parte di Intesa, il Fornitore dovrà interrompere il lavoro ai sensi del relativo documento MPO o Ordine d'Acquisto e consegnare a Intesa, tra le altre cose, tutti i Materiali completati alla data di risoluzione e tutte le opere in corso. Nel caso in cui Intesa receda senza giusta causa dal Contratto o da un PO, Intesa risarcirà il Fornitore per le spese effettive e ragionevoli, debitamente documentate, sostenute dal Fornitore per i lavori in corso fino alla data di cessazione (inclusa), a condizione che tali spese non superino i corrispettivi di cui al PO, anche in deroga all'art. 1671 del Codice Civile. In ogni caso di cessazione anticipata del Contratto o del PO, Intesa avrà diritto alla restituzione di eventuali somme già pagate per Materiali o Servizi non goduti. La restituzione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto o del PO a mezzo nota di credito.

10. Assicurazione

10.1 Il Fornitore dovrà mantenere a sue spese (e fornire i certificati di stipula dell'assicurazione su richiesta di Intesa) (i) tutte le assicurazioni previste dalla legge, come l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla responsabilità civile del datore di lavoro, (ii) una copertura assicurativa per responsabilità commerciale generale, che include la responsabilità per i danni causati dal prodotto e dalle operazioni completate, con un massimale minimo per sinistro di 5.000.000 di euro (o equivalente in valuta locale), e (iii) una copertura assicurativa RC auto (nel caso in cui sia necessario utilizzare un veicolo per l'esecuzione del Contratto) pari ad almeno 5.000.000 di euro (o equivalente in valuta locale). I limiti della polizza assicurativa RC auto e di quella per responsabilità commerciale generale possono essere soddisfatti attraverso una combinazione tra assicurazione in responsabilità primaria e assicurazione ombrello per copertura di responsabilità in eccesso che deve indicare

Condizioni Generali di Acquisto

Intesa come assicurata supplementare. L'assicurazione richiesta ai sensi di un documento MPO, di un Ordine d'Acquisto o di un allegato deve essere acquistata da assicuratori con un rating AM Best A- o superiore, oppure con un rating BBB di Standard & Poor e con una somma pari o superiore a 50.000.000 euro (o equivalente in valuta locale) di surplus per il titolare della polizza.

10.2 Se il Fornitore accede ai Materiali Intesa ai sensi del Contratto, il Fornitore dovrà mantenere a sue spese una polizza assicurativa di responsabilità civile informatica per un massimale di 10.000.000 di euro (o equivalente in valuta locale) per danni e, in aggregato, che dovrà coprire tutti i costi del Fornitore, compresi i danni associati a qualsiasi violazione della sicurezza (come di seguito definiti) o perdita di dati personali, indipendentemente dalla causa, che è obbligato a pagare all'Acquirente o a eventuali terzi incluse, in via esemplificativa e non limitativa, richieste di risarcimento di terzi derivanti dalla violazione della sicurezza o dalla perdita di dati personali, inclusi costi del contenzioso e quelli di liquidazione. Ai fini del solo articolo Assicurazione, per "Violazione della Sicurezza" si intende (1) l'incapacità del Fornitore di gestire, trattare, archiviare, distruggere, o in altro modo controllare correttamente, oppure prevenire la divulgazione, l'accesso o l'uso non autorizzati di: (a) Dati personali in qualsiasi formato o (b) informazioni aziendali di terzi in qualsiasi formato specificamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o accordo simile; (2) una violazione involontaria dell'informatica sulla privacy del Fornitore o la relativa appropriazione indebita che comportino la violazione di qualsiasi legge o regolamento applicabile in materia di privacy dei dati; o (3) qualsiasi altro atto, errore o omissione da parte del Fornitore, in quanto tale, che possa ragionevolmente comportare la divulgazione non autorizzata di Dati personali o l'accesso non autorizzato agli stessi (o una ragionevole convinzione che vi sia stata una divulgazione non autorizzata).

11. Conservazione dei documenti e diritti di verifica

11.1 Il Fornitore dovrà conservare (e, nel rispetto della legge vigente, fornire a Intesa dietro sua richiesta) i documenti aziendali, tecnici e contabili pertinenti (i) a supporto delle fatture del Fornitore; (ii) per fornire prova dei permessi e delle licenze professionali richiesti e (iii) per dimostrare l'adempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi ai sensi del Contratto, per non meno di sei (6) anni dal completamento o dalla risoluzione dei relativi Servizi. Tutti i registri contabili saranno conservati in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

11.2 Previo ragionevole preavviso da parte di Intesa, Intesa può accertare tramite audit la conformità del Fornitore ai suoi obblighi ai sensi del Contratto, inclusa la verifica della conformità alle leggi in vigore e la protezione e integrità dei Materiali Intesa. Ciascuna parte sosterrà i propri costi relativi all'audit. In relazione ad un audit, il Fornitore sarà tenuto a fornire a Intesa (suoi revisori ed eventuali organismi di regolamentazione compresi) l'accesso, in tempi ragionevoli (o nel caso di organismi di regolamentazione, in qualsiasi tempistica designata da tali organismi di regolamentazione), ad ogni impianto presso cui il Fornitore o eventuali Subappaltatori forniscono o hanno fornito Servizi o Materiali ai sensi del Contratto e a tutti i sistemi, i dati e i registri aziendali, tecnici e contabili relativi alla conformità del Fornitore (e di eventuali Subappaltatori) ai propri obblighi. Il Fornitore sarà tenuto a fornire una ragionevole collaborazione in qualsiasi audit di questo tipo, anche designando un punto di riferimento centrale per il supporto ad un audit e, se richiesto da Intesa, garantendo tempestivamente i diritti di Intesa di richiedere direttamente a qualsiasi Subappaltatore e del Subappaltatore di fornire tempestivamente a Intesa, l'accesso a tali sistemi, dati e registri relativi al lavoro svolto da tali Subappaltatori. Tale audit sarà condotto durante il normale orario d'ufficio, in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con le operazioni aziendali del Fornitore. Resta inteso che il Fornitore non sarà tenuto a divulgare informazioni riservate derivate dal rapporto tra cliente e avvocato o altre informazioni confidenziali, ovvero informazioni che sono protette contro la divulgazione ai sensi della legge o della regolamentazione in vigore o da un'autorità governativa.

12. Audit

12.1 Sarà facoltà di Intesa eseguire nei confronti del Fornitore, tramite personale proprio o terzi incaricati, tutte le attività di verifica – incluse le ispezioni e gli audit tecnici – che si rendano necessari per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali nonché gli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza delle informazioni e dei dati trattati e dei sistemi/strumenti utilizzati nell'esecuzione del contratto di servizi, sia in ambiente locale che in Cloud.

12.2 Il Fornitore coopererà pienamente nello svolgimento delle suddette verifiche, fornendo l'accesso al personale competente, ai locali fisici, alla documentazione, all'infrastruttura e al software applicativo che elabora, archivia o trasporta le informazioni e i dati per Intesa ai sensi del Contratto. Inoltre, su richiesta di Intesa, il Fornitore fornirà i risultati di qualsiasi verifica effettuata da o per conto del Fornitore stesso che valuti l'efficacia del programma di sicurezza delle informazioni e dei dati in relazione alla sicurezza e alla riservatezza delle informazioni e dei dati condivisi nel corso del Contratto. Le informazioni richieste da Intesa dovranno pervenire entro 20 (venti) giorni lavorativi, salvo che sia diversamente concordato.

Condizioni Generali di Acquisto

tra le Parti. Per ogni giorno di ritardo Intesa avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari al 2% del valore del PO applicabile, fatto salvo in ogni caso il diritto per Intesa di risolvere il PO applicabile e/o il Contratto, secondo quanto previsto dalle presenti CGA, configurandosi in tale ipotesi un inadempimento grave da parte del Fornitore.

12.3 Al fine di verificare la conformità con il Contratto, nonché con le leggi e gli standard industriali applicabili, il Fornitore, su richiesta di Intesa, completerà prontamente e accuratamente – nelle tempistiche che verranno indicate per iscritto – un questionario scritto sulle misure di sicurezza e riservatezza applicate alle pratiche aziendali e all'ambiente informatico del Fornitore e di eventuali soggetti terzi incaricati in attività di subappalto o subfornitura funzionali a quanto contrattualizzato tra Intesa ed il Fornitore.

12.4 Se gli esiti delle verifiche di cui sopra evidenziassero non conformità e/o carenze in merito agli aspetti di sicurezza e riservatezza, Intesa potrà chiedere di sanare le non conformità/carenze rilevate entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dall'esito delle verifiche.

12.5 Qualora il Fornitore non sani la non conformità/carenza di cui sopra entro il termine richiesto, Intesa avrà la facoltà di applicare le penali di cui al comma 12.2 del presente articolo, fatto salvo in ogni caso il diritto per Intesa di risolvere il PO applicabile e/o il Contratto, secondo quanto previsto dalle presenti CGA, configurandosi in tale ipotesi un inadempimento grave da parte del Fornitore.

13. Servizi di Assistenza e Supporto

13.1 Il Fornitore si impegna a intervenire, senza ulteriori addebiti di costi e trasferte a carico di Intesa, per risolvere vizi e difformità riscontrati, che incidano sull'efficienza dei Servizi così come indicati nel documento MPO, con le seguenti tempificazioni in funzione della severità degli errori:

- Severità 1: errori che bloccano totalmente lo svolgimento di una funzione.
- Severità 2: errori che impediscono il completo utilizzo di una funzione bloccandola parzialmente o che ne degradano le prestazioni.
- Severità 3: errori minori che non impediscono l'utilizzo di una funzione.
- Severità 4: l'Utente non ha particolari problemi. Può trattarsi di una domanda di chiarimento o di un suggerimento.

13.2 Ai fini delle tempificazioni degli interventi in garanzia, per "giorni lavorativi" si intendono i giorni da lunedì a venerdì, con esclusione delle festività nazionali, con orario di lavoro dalle 8.30 alle 19.00.

INTESA stabilirà, in base ai criteri sopra enunciati, il grado di severità degli errori.

13.3 Resta inteso che il Fornitore dovrà fornire ad Intesa un incident report relativo agli errori riscontrati, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta da parte di Intesa. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligazione entro i termini previsti, Intesa avrà il diritto di applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore del PO applicabile.

13.4 Qualora il Fornitore non rispetti i tempi di risoluzione riportati nella tabella sottostante, per più di tre volte nel trimestre, al Fornitore potrà essere richiesto di corrispondere ad Intesa, a titolo di penale, lo 0,2% su quanto dovuto per il PO applicabile nel trimestre in corso per ogni ora di ritardo rispetto ai target:

Severity	Tempo di Reazione	Tempo di Risoluzione LUN-VEN 8,30-19.00 esclusi FESTIVI	Tempo di Risoluzione altri intervalli temporali
Critica	30'	4 ore	8 ore
Alta	< 60'	12 ore	36 ore
Media	2 ore	1 g. lavorativi	2 gg. lavorativi
Bassa	1 gg. Lavorativo	3 gg. lavorativi	7 gg. lavorativi

Condizioni Generali di Acquisto

Dopo che per tre volte nel corso di 12 mesi si verificasse la applicazione di suddette penali, Intesa avrà facoltà di risolvere il PO applicabile e/o il Contratto e chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

14. Accessibilità

14.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi normativi di cui alla L. 4/2004 ("Legge Accessibilità") e ss. mm. ii., e garantisce che i Servizi e/o Prodotti da consegnare forniti ad Intesa nell'ambito del MPO applicabile sono conformi alle prescrizioni della Legge Accessibilità.

14.2 Il Fornitore si impegna altresì a fornire ad Intesa, su richiesta di quest'ultima, copia della propria Dichiarazione di Accessibilità, come definita all'interno della Legge Accessibilità, ed a supportare Intesa, senza oneri aggiuntivi a carico di questa, nella redazione della eventuale Dichiarazione di Accessibilità di Intesa con riferimento alle parti di questa che siano relative ai Servizi e/o Materiali erogati dal Fornitore.

15. DORA

Solo nel caso in cui il Servizio venga utilizzato da Clienti Intesa che sono Entità Finanziarie ai sensi del Regolamento DORA (o appaltatori di queste) trovano applicazione le condizioni dell'eventuale Dora Attachment sottoscritto dal Fornitore.

16. Legislazione vigente e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalle leggi italiane. Per qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con rinuncia alle Parti di ricorrere a qualsiasi altra.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci non si applica alle transazioni ai sensi del Contratto esistente, e di tutti i futuri MPO o PO applicabili.

Se una qualsiasi disposizione del Contratto non è valida o non è applicabile, le restanti disposizioni rimangono in vigore a tutti gli effetti. Nessun punto del Contratto pregiudica i diritti legali ai quali non si può rinunciare o che non possono essere limitati da un contratto. Il Contratto, o qualsiasi transazione in virtù dello stesso, non crea alcun diritto o azione legale da parte di terzi.

17. Fornitore e Personale del Fornitore

17.1 Se il Fornitore fornisce un Servizio Cloud o eroga Servizi, il Fornitore accetta di:

(a) essere un lavoratore autonomo e che il Contratto non costituisce un contratto di lavoro, né una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra Intesa e il Fornitore o il Personale del Fornitore. Intesa non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Personale del Fornitore. Inoltre, nessun punto del presente Contratto crea un rapporto di lavoro tra Intesa e il Personale del Fornitore;

(b) essere tenuto, su richiesta di Intesa e nella misura consentita dalla legge applicabile, a fornire a Intesa (I) conferma scritta in merito al fatto che il Personale del Fornitore dispone dei requisiti per lavorare nel paese in cui vengono erogati i Servizi, (II) qualora Intesa richieda requisiti di formazione specifici, un'attestazione del completamento della formazione da parte del Personale del fornitore; (III) se il Personale del Fornitore avrà accesso a qualsiasi sistema informatico, piattaforma, applicazione, rete o strumento simile del Cliente o di Intesa, compresi quelli situati sulla o accessibili tramite la rete Intranet Intesa o dei Clienti, la rete Internet o altra rete, la prova che il Personale del fornitore ha preso visione e accettato il Codice etico del Subappaltatore Intesa (disponibile nelle Risorse Intesa per i Fornitori all'indirizzo <https://www.intesa.it/codice-etico/>) e (IV) una prova che il Personale del Fornitore abbia completato con successo tutta la formazione inerente la sicurezza informatica, la privacy e di altro tipo, indicata da Intesa come obbligatoria, in modo tempestivo;

(c) informare il proprio Personale sul fatto che i problemi correlati all'impiego devono essere discussi con il Fornitore (e non con Intesa) e informare tempestivamente Intesa quando tali questioni riguardano azioni che si presume siano state intraprese da Intesa o dal suo personale per consentire a Intesa di indagare, se necessario;

(d) essere e continuare ad essere responsabile delle attività quotidiane di supervisione, controllo, termini e condizioni, assunzione, verifica di idoneità al lavoro, disciplina, gestione delle prestazioni, formazione professionale, licenziamento, consulenza, programmazione, compensi, benefici e altre attività, trattenute, salute e sicurezza del Personale del fornitore e garantire che il Personale del Fornitore non cerchi di ottenerle da Intesa. Per evitare confusione, il Fornitore rimane sempre il datore di lavoro del Personale del Fornitore;

Condizioni Generali di Acquisto

(e) fornire conferma scritta a ciascun membro del Personale del Fornitore in merito al fatto che il Fornitore rimane il datore di lavoro del Personale del Fornitore, che l'incarico per Intesa non crea un rapporto datore di lavoro/dipendente (compreso un rapporto di lavoro in solido o congiunto), che Intesa non è il loro datore di lavoro e che non hanno diritto a benefici Intesa. Il Fornitore è obbligato a fornire tale avviso su richiesta di Intesa.

(f) riconoscere che Intesa non ha alcuna responsabilità in merito al riesame o all'approvazione dei fogli presenze; tuttavia, Intesa può, al solo fine di verificare gli addebiti, avere accesso a tali fogli di presenza;

(g) essere responsabile delle azioni e delle omissioni del Personale del Fornitore e della conformità, da parte del Personale del Fornitore, ai requisiti del Contratto;

(h) accetta che Intesa mantenga il diritto di richiedere la rimozione del Personale del Fornitore dall'incarico ai sensi del Contratto, per qualsiasi ragione legale, a esclusiva e ragionevole discrezione di Intesa;

(i) previa richiesta, esclusivamente in connessione con gli obblighi normativi di valutazione dell'esportazione di Intesa, indicherà la nazione di cittadinanza e lo stato di residenza permanente del Personale con un ruolo nella tecnologia o accesso ai dati.

17.2 Asset Intesa

Se il Personale del Fornitore avrà accesso agli asset di Intesa (come di seguito definiti), il Fornitore sarà tenuto a informare il Personale del Fornitore di: (a) utilizzare gli Asset di Intesa solo ai fini del Contratto e il Fornitore rimborserà Intesa per qualsiasi utilizzo non autorizzato; (b) utilizzare, connettersi e interagire solo con programmi, strumenti o routine che Intesa approva come necessari per fornire il Servizio; (c) non copiare o divulgare gli Asset Intesa né lasciarli non protetti o incustoditi; (d) informare tempestivamente Intesa di qualsiasi incidente o incidente della sicurezza, come quelli che comportano perdita, utilizzo improprio degli Asset di Intesa o causano danni agli stessi (come di seguito indicato) e il Fornitore fornirà a Intesa una copia del rapporto su qualsiasi incidente o incidente di sicurezza che comporta quanto sopraccitato.

Intesa può controllare periodicamente l'utilizzo degli Asset di Intesa da parte del Fornitore. Per **"Asset di Intesa"** si intendono le reti e/o i sistemi informatici del Cliente o di Intesa, i beni di proprietà di Intesa o del Cliente che il Personale del Fornitore utilizza o a cui ha accesso, oppure i materiali, i dati, i documenti o le informazioni forniti al Personale del Fornitore da (o per conto di) Intesa.

17.3 Accesso del Fornitore ai locali del Cliente o di Intesa o agli asset di Intesa.

Se il Personale del fornitore avrà accesso ai locali di Intesa o del Cliente,

(a) il Fornitore sarà tenuto a condurre sessioni di orientamento con il proprio Personale prima di conferirgli un incarico presso Intesa o il Cliente e a individuare e fornire informazioni di contatto (che saranno aggiornate dal Fornitore in base alla necessità) di tutti i supervisori del Personale del Fornitore. Tale sessione di orientamento deve includere le disposizioni per conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo.

(b) Il Fornitore accetta che: **(I)** Il Personale del Fornitore presente presso le sedi di Intesa o del Cliente non può: (i) portare armi di alcun tipo in tali sedi; (ii) possedere, utilizzare o trovarsi sotto l'effetto di sostanze controllate o bevande alcoliche; (iii) avere in proprio possesso materiali pericolosi di qualsiasi tipo, senza l'autorizzazione di Intesa; (iv) inviare o ricevere email non relative a Intesa o al Cliente tramite i sistemi di posta elettronica di Intesa o del Cliente; (v) vendere, pubblicizzare o promuovere prodotti o distribuire materiale stampato, scritto o grafico senza l'autorizzazione scritta di Intesa; oppure (vi) svolgere attività non correlate a Intesa o al Cliente mentre durante l'assegnazione al lavoro ai sensi del Contratto; **(II)** Il Personale del Fornitore presente presso le sedi di Intesa o del Cliente deve: (i) ottenere da Intesa o dal Cliente un badge identificativo valido e rispettare eventuali requisiti specifici delle sedi, restituendo il badge identificativo al termine o alla cessazione degli incarichi; (ii) rimanere esclusivamente nelle aree autorizzate (limitate ai luoghi di lavoro, mense, servizi igienici e parcheggi); (iii) rispettare tutte le regole e/o i processi applicabili agli individui esterni che operano presso le sedi di Intesa (come il personale del Fornitore), che possono essere richiesti da leggi locali, contratti collettivi di lavoro e/o politiche o regolamenti locali; (iv) accedere e utilizzare esclusivamente i materiali, documenti, informazioni e dati necessari per svolgere il lavoro; e (v) segnalare immediatamente al Fornitore eventuali incidenti (come alterchi fisici effettivi o presunti, aggressioni, molestie e/o comportamenti inappropriati), affinché il Fornitore possa tempestivamente inviare notifica a Intesa e fornire a Intesa una copia di qualsiasi rapporto sull'incidente; **(III)** Il Personale del Fornitore in possesso di Asset di Intesa deve collaborare con Intesa e restituire tali Asset in modo tempestivo, come richiesto da Intesa.

17.4 Verifica dei Precedenti Penali e Personali

Condizioni Generali di Acquisto

Se il Fornitore fornisce un Servizio Cloud o ha altrimenti accesso a una rete Intesa o del Cliente o a Materiali Intesa o, nel caso in cui il Fornitore svolga Servizi o abbia altre responsabilità presso l'impianto Intesa o del Cliente, il Fornitore accetta quanto segue:

(a) Il Fornitore dovrà informare Intesa se qualsiasi membro del Personale del Fornitore da assegnare all'erogazione dei Servizi ai sensi del presente Contratto è un ex dipendente di Intesa.

(b) Di fornire, nella misura consentita dalla legge locale, una certificazione/attestazione in base alla quale i membri del Personale del Fornitore sono in possesso di documento di identità valido rilasciato da un ente pubblico ufficiale (inclusi, in via esemplificativa e non limitativa, una patente o un passaporto rilasciato dal governo).

(c) Di effettuare od ottenere in altro modo, nella misura consentita dalla legge locale, controlli sui precedenti del Personale del Fornitore e/o del Subappaltatore che è tenuto a eseguire i Servizi o i Prodotti ai sensi del presente Contratto. Il controllo sui precedenti sarà eseguito come definito nel paragrafo (d) che segue. Laddove venga identificata una condanna penale, il Fornitore non può assegnare l'incarico al Personale del Fornitore se questi è interdetto dall'esecuzione dei Servizi in base alla valutazione personalizzata della condanna da parte del Fornitore rispetto ai Servizi da eseguire in conformità alla legge e agli orientamenti applicabili.

(d) Per il Personale del Fornitore in altri paesi, i controlli dei precedenti (se possibile) possono essere effettuati a livello di contea, stato, provincia e/o paese, a seconda di quale sia il più completo, in conformità con le leggi locali.

(e) Su richiesta di Intesa e in base alla legge in vigore, il Fornitore confermerà per iscritto a Intesa di aver completato tutte le verifiche in conformità con questo articolo.

17.5 Lavoratori Distaccati

Laddove il Fornitore intenda avvalersi di Personale e/o Subappaltatori che sono considerati lavoratori distaccati (come definiti nella Direttiva CE 96/71/CE sui lavoratori distaccati e/o in qualsiasi legislazione CE o nazionale correlata o derivata) o lavoratori tramite agenzia interinale (come definiti nella Direttiva CE 08/104/CE, e/o qualsiasi legislazione comunitaria o nazionale correlata o derivata) (collettivamente di seguito "Lavoratori Distaccati") per la fornitura di Servizi ad Intesa e/o ai Clienti di Intesa, il Fornitore, prima che ciascun Lavoratore Distaccato inizi a lavorare nel paese in cui è distaccato, informerà Intesa e fornirà ad Intesa tutte le informazioni richieste dalla legge, nonché la prova della conformità alla suddetta legislazione. Il Fornitore garantisce che le informazioni fornite sono sempre corrette, accurate e aggiornate e si impegna a fornire informazioni aggiornate ad Intesa immediatamente in qualsiasi momento su richiesta di Intesa.

Nel caso in cui la violazione della presente disposizione da parte del Fornitore, o del suo Subappaltatore, causi la responsabilità o la multa di Intesa o del suo personale, il Fornitore dovrà indennizzare Intesa e il suo personale da tutte le pretese e/o multe che sorgono o si presume siano sorte a seguito di tale violazione. In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto, Intesa può risolvere immediatamente il Contratto e/o qualsiasi PO per giusta causa in caso di violazione della presente disposizione o quando Intesa ritiene ragionevolmente che tale violazione si sia verificata. In aggiunta a ciò, Intesa può richiedere l'immediata rimozione dei Lavoratori Distaccati dall'incarico ai sensi del Contratto.

17.6 Personale

Il personale addetto ai Servizi, ad eccezione di eventuali consulenti, dovrà essere regolarmente assunto dal Fornitore, il quale si impegna a:

- a) vigilare sull'adempimento degli obblighi inderogabili in materia di retribuzione, contributi previdenziali e fiscali per il personale del Fornitore e dei suoi subfornitori e tenere indenne Intesa da qualsiasi danno o responsabilità in cui quest'ultima dovesse incorrere a seguito di qualsiasi violazione dei suddetti obblighi di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e di ogni eventuale futura modifica degli stessi;
- b) applicare, nei confronti di detto personale, retribuzioni e condizioni di lavoro non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del PO applicabile, al settore e al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, oltre alle condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per il settore, applicabile in detto luogo;
- c) continuare ad applicare tali contratti collettivi di lavoro fino alla loro scadenza o sostituzione. I suddetti obblighi relativi ai contratti di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui il Fornitore non faccia più parte delle associazioni firmatarie di tali contratti collettivi, ovvero si ritiri da tali associazioni per tutta o parte della durata del contratto. Il Fornitore si impegna a fornire conferma scritta di quanto sopra, in qualsiasi momento, su richiesta di Intesa.

Condizioni Generali di Acquisto

- d) conservare, per la durata del Contratto, i documenti che confermano l'esecuzione dei pagamenti tramite bonifico bancario dei compensi dovuti ai propri dipendenti e subappaltatori durante l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a fornire conferma scritta di quanto sopra, in qualsiasi momento, su richiesta di Intesa;
- e) garantire, inoltre, la propria collaborazione con Intesa ai fini del controllo e del coordinamento del proprio personale e del personale dei propri Subfornitori nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nel Documento Unico;
- f) garantire, tra l'altro, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale sia munito di idoneo tesserino di riconoscimento contenente la foto, i dati anagrafici e l'indicazione del datore di lavoro. Il Fornitore garantisce inoltre che tale personale dovrà portare sempre con sé tale tessera di riconoscimento durante l'espletamento dei compiti assegnati;
- g) su richiesta di Intesa, fornire la documentazione per verificare la conformità con la presente Sezione intitolata "Fornitore e personale del fornitore".

Nella misura in cui si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, entro 5 giorni dal termine di pagamento delle trattenute salariali, il Fornitore dovrà fornire a Intesa i seguenti documenti:

- Copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle trattenute salariali relative ai dipendenti dipendenti in servizio nei Servizi (Modello F24);
- Elenco nominativi dei dipendenti, con codice fiscale, impegnati nel mese precedente nei Servizi, specificando l'ammontare delle ore lavorate, la relativa retribuzione, l'ammontare delle trattenute fiscali per ciascun dipendente.

Nel caso in cui il Fornitore fornisca la certificazione contenente i requisiti di cui al comma 5, art. 17-bis, entro 5 giorni dal termine di pagamento delle trattenute salariali, la documentazione di cui sopra non è richiesta.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, Intesa sospenderà il pagamento delle fatture nella misura prevista dalla legge italiana.

In conformità con la legge italiana, il Fornitore fornirà la documentazione della presente clausola direttamente al cliente Intesa quando Intesa fornisce i Servizi al Cliente. Intesa si assume la responsabilità di comunicare i nomi dei Clienti Intesa al Fornitore.

Su richiesta del Cliente, Intesa può fornire la documentazione del Fornitore direttamente al Cliente. Il Fornitore ha ottenuto l'accordo del Personale del Fornitore a rilasciare i dati a Intesa e a consentire a Intesa di utilizzare, divulgare e trasmettere tali dati in relazione al Contratto.

L'informativa e le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali da parte di Intesa sono disponibili all'indirizzo <https://www.intesa.it/privacy/>.

17 bis. Applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza

Le Parti, nei limiti a ciascuna di esse applicabili, si impegnano a rispettare e garantire il rispetto delle leggi applicabili in materia di salute e sicurezza ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e ad ogni relativa modifica.

Intesa ha il diritto di risolvere il Contratto e/o l'Ordine d'Acquisto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile se il Fornitore non rispetta il presente articolo.

18. Termini di Privacy e Sicurezza

18.1 I Termini Intesa relativi alla privacy e alla sicurezza, disponibili all'indirizzo <https://www.intesa.it/documenti-fornitori/> (i "Termini"), si applicano per quanto riguarda i Materiali e i Servizi. In caso di conflitto tra i Termini, le CGA (inclusi eventuali altri allegati alle CGA), il MPO e/o l'Ordine d'Acquisto (inclusi eventuali allegati al MPO e/o all'Ordine d'Acquisto), prevarranno i Termini.

18.2 Intesa o i suoi Clienti possono essere o diventare soggetti a leggi che richiedono a Intesa di imporre determinati obblighi al Fornitore e ad altri provider di servizi, in particolare per quanto riguarda la privacy o la sicurezza informatica, la sicurezza dei dati, la sicurezza del codice sorgente o questioni simili. Intesa potrà aggiornare i Termini di tanto in tanto per includere tali obblighi, fornendo avviso scritto di tali aggiornamenti dei Termini al Fornitore. Il Fornitore accetta di adempiere a tali obblighi, che entreranno in vigore all'ultima data tra quella imposta da tali leggi o 30 giorni dopo la data dell'avviso scritto da parte di Intesa.

Condizioni Generali di Acquisto

18.3 Intesa potrà altrimenti aggiornare i Termini di tanto in tanto, fornendo avviso scritto di tale aggiornamento dei Termini al Fornitore. Il Fornitore informerà Intesa entro 90 giorni dalla data dell'avviso scritto da parte di Intesa in caso di obiezione agli aggiornamenti, comunicando la sua obiezione per iscritto a Intesa e specificando le basi dettagliate per tale obiezione.

(a) Se il Fornitore non comunica tale obiezione, i Termini aggiornati entreranno in vigore alla fine del periodo di 90 giorni. Se il Fornitore comunica l'obiezione, le parti collaboreranno in buona fede per superare le preoccupazioni del Fornitore.

(b) Se, nonostante tali sforzi in buona fede, Intesa e il Fornitore non saranno in grado di risolvere le preoccupazioni del Fornitore, Intesa potrà porre termine al Contratto e/o PO in vigore previo avviso scritto al Fornitore e tale cessazione avrà effetto 60 giorni dopo la data dell'avviso scritto. Intesa si impegna ad esercitare tale diritto di cessazione solo in caso ritenga ragionevolmente che sia impossibile trovare una risoluzione pratica alle preoccupazioni del Fornitore.

(c) La versione precedente dei Termini continuerà ad essere valida fino alla data di cessazione e qualsiasi disposizione in tali Termini che, per sua natura, si estenda oltre la terminazione rimarrà in vigore finché non verrà adempiuta e si applicherà a successori e assegnatari di ciascuna Parte.

19. Disposizioni generali

19.1 Riservatezza. Le parti non potranno divulgare l'una all'altra informazioni riservate, senza aver sottoscritto un accordo di riservatezza separato.

19.2 Nullità. Qualsiasi licenza che accompagna i Programmi e qualsiasi termine relativo a licenze shrink wrap (licenza a strappo), click wrap (licenza mediante un clic), servizi cloud o online per i Servizi sono nulli e privi di effetto e, di conseguenza, saranno i termini e le condizioni del Contratto a prevalere.

19.3 Nessuna pubblicizzazione. Le Parti non pubblicizzeranno il loro rapporto nel materiale promozionale, pubblicitario o di marketing senza previo consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione di quanto può essere richiesto per legge.

19.4 Informazioni di contatto. Intesa può elaborare e archiviare le informazioni di contatto aziendali del Personale del Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto, ovunque Intesa svolga la propria attività. In merito ai Dati personali relativi al Personale del Fornitore che il Fornitore mette a disposizione dell'Acquirente dal Fornitore, il Fornitore ha ottenuto l'approvazione da parte del Personale del Fornitore per la distribuzione dei dati all'Acquirente e per l'utilizzo, la divulgazione e la trasmissione di tali dati in relazione al Contratto da parte di quest'ultimo.

19.5 Non esclusività. Il Contratto è di tipo non esclusivo e ciascuna delle Parti può progettare, sviluppare, produrre, acquisire o commercializzare prodotti o servizi competitivi. Ciascuna Parte è responsabile della definizione dell'incarico del proprio Personale.

19.6 Modifiche al Contratto; Ordine di precedenza. Tutte le modifiche al Contratto devono essere effettuate per iscritto ed essere sottoscritte da entrambe le Parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà: A) eventuali termini relativi a prezzo, pagamento, quantità o consegna contenuti nell'Ordine d'Acquisto; B) i Termini, C) il documento MPO di pertinenza (compresi gli allegati); e D) le presenti CGA (compresi gli allegati).

19.7 Rischio di perdita. Il rischio di perdita e la titolarità di qualsiasi bene materiale passerà ad Intesa o al Cliente al momento della consegna. Danno, distruzione, perdita o furto ("Perdita") di beni materiali (sia di proprietà che in leasing) saranno di responsabilità di ciascuna Parte rispettivamente. Le Parti saranno tenute a considerare i propri accordi assicurativi in merito a tale Perdita.

19.8 Non cedibilità. Nessuna delle Parti può cedere i propri diritti ai sensi del Contratto a terzi o Affiliate senza previo consenso scritto dell'altra Parte, tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato; salvo che una delle Parti può cedere il Contratto congiuntamente alla vendita di una parte sostanziale della propria attività che utilizza il Contratto, inviando un avviso all'altra Parte. Fatto salvo qualsiasi accordo contrario indicato nel presente atto, in caso di cessione, scissione parziale o evento simile, Intesa può cedere, novare o altrimenti trasferire il Contratto, in tutto o in parte e senza ulteriore consenso, a una società acquirente o a una nuova società (prima o dopo la sua formazione) che abbia utilizzato o utilizzerà uno qualsiasi dei Materiali o dei Servizi. Qualsiasi cessione non autorizzata del Contratto è nulla.

19.9 Subappalto. Il Fornitore non potrà delegare né subappaltare a terzi, a Subappaltatori o ad Affiliate, nessuno dei suoi doveri o obblighi ai sensi del Contratto, salvo nella misura consentita in un documento MPO.

19.10 Effetto della rinuncia. Una rinuncia effettiva ai sensi del Contratto deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalla Parte che rinuncia al proprio diritto. Una rinuncia, ad opera di una Parte, nel caso di mancata conformità dell'altra Parte, non sarà considerata una rinuncia per casi futuri di mancata conformità.

Condizioni Generali di Acquisto

19.11 Avvisi. Tutti gli avvisi ai sensi del Contratto devono essere comunicati per iscritto e inviati all'indirizzo indicato nel documento MPO, a meno che una Parte non comunichi successivamente per iscritto un indirizzo differente. Tutti gli avvisi saranno ritenuti effettivi quando vengono inviati via email e quando si conferma elettronicamente la ricezione.

19.12 Esecuzione del Contratto; Equivalenti; Sostituzione. Le Parti acconsentono all'uso di mezzi elettronici per le comunicazioni come documento scritto firmato. Il Contratto, gli eventuali documenti MPO e gli allegati possono essere sottoscritti in una o più copie equivalenti. Qualsiasi riproduzione del Contratto, effettuata con mezzi affidabili, è considerata un'originale. Il Contratto sostituisce qualsiasi precedente trattativa, discussione o dichiarazione intercorsa tra le Parti in merito all'oggetto del presente documento.

19.13 Forza maggiore. Nessuna delle Parti sarà considerata inadempiente o responsabile per qualsiasi ritardo o mancata conformità al Contratto a causa di qualsiasi atto al di fuori del controllo della Parte coinvolta, ad esclusione delle controversie sindacali, a condizione che tale Parte ne informi immediatamente l'altra.

19.14 Parti. Nelle situazioni in cui il Fornitore fornirà Servizi o Materiali ad un cliente Intesa (direttamente o indirettamente tramite Intesa), è da intendersi che i riferimenti a Intesa nelle seguenti sezioni delle presenti CGA includeranno il Cliente: Prodotti e Servizi; Ordine d'Acquisto e determinazione dei prezzi (in merito alla consegna e all'accettazione); Garanzie, Proprietà Intellettuale; Indennizzo; Fornitore e Personale del Fornitore; e Conservazione dei documenti e Diritti di verifica.

19.15 Canale di segnalazione. Il Fornitore prende atto che Intesa mette a disposizione un canale per la trasmissione di segnalazioni relative a potenziali violazioni di legge, del Codice di Condotta Intesa o in generale di atti o omissioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità di Intesa, accessibile tramite il [canale Whistleblowing](#); tale canale consente l'invio delle segnalazioni anche in forma anonima. Il Fornitore provvederà a far sì che il personale coinvolto nell'esecuzione del Contratto sia a conoscenza dell'esistenza di tale canale, fermo restando che Intesa adotterà misure volte a garantire la riservatezza e la gestione delle segnalazioni secondo la legge applicabile e le proprie policy interne.

19.16 Ai fini del Contratto, la Repubblica Popolare Cinese, la Federazione Russa e tutti i territori in tutto il mondo in cui la Repubblica Popolare Cinese o la Federazione Russa rivendicano la sovranità sono considerati "Paesi Proibiti".

19.17 Sopravvivenza. Tutti i termini che per loro natura si estendono oltre la fine del Contratto rimangono in vigore fino al loro adempimento, inclusi Garanzie; Imposte; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo; Conservazione dei documenti e diritti di verifica; Legislazione vigente; Fornitore e Personale del Fornitore e Disposizioni generali. Fermo restando quanto precede, tutte le licenze soggette al Contratto sopravviveranno nella misura necessaria per consentire a Intesa di continuare a fornire servizi ai propri Clienti che sono licenziatari del Fornitore, indipendentemente dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto.